



Nicola Catalano (1910-1984): padre del rinvio pregiudiziale d'interpretazione e apostolo del primato del diritto comunitario

DI AMEDEO ARENA E ALESSANDRO ROSANÒ*,**

Sommario: 1. Il percorso di un «Eurolawyer extraordinaire». – 2. L'invenzione di Catalano che ha trasformato il diritto comunitario: il rinvio pregiudiziale d'interpretazione. – 3. Una strada lunga e tortuosa: Catalano e l'affermazione del primato del diritto comunitario in Italia. – 4. Epilogo: un'istantanea del pensiero di Catalano alla vigilia e all'indomani delle sentenze rivoluzionarie del 1963-1964.

1. Il sociologo francese Antoine Vauchez ha coniato il termine «Eurolawyer» per fare riferimento alle diverse funzioni svolte dai giuristi nell'ambito del processo di integrazione europea: «jurisconsultes-diplomates, avocats d'affaires, conseillers juridiques des institutions de l'UE, “politiciens du droit”, bâtisseurs d'institutions, universitaires, etc»¹. In tal senso,

* Amedeo Arena è professore ordinario di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi “Federico II” di Napoli. Alessandro Rosanò è ricercatore a tempo determinato di tipo A in Diritto dell'Unione europea presso l'Università della Valle d'Aosta.

** Il presente scritto riprende e sviluppa la nota biografica, scritta dagli stessi autori, comparsa in N. CATALANO, *Manuel de droit des Communautés européennes*, 2e éd. revue et mise à jour, Parigi, Dalloz/Sirey, 1965, riedizione con testo rivisto da Fabio Pappalardo e prefazione di Antonio Tizzano, Bruylant, Bruxelles, 2023, pp. XIX-XXXIX. Questo contributo è il risultato di una riflessione condivisa dai due autori nell'ambito del PRIN 2022 Rediscovering European Integration through Legal Storytelling (Codice progetto: E53D2300662 0006). I paragrafi 1 e 4 sono stati scritti principalmente da Alessandro Rosanò, mentre i paragrafi 2 e 3 sono stati scritti principalmente da Amedeo Arena.

¹ Si veda A. VAUCHEZ, *Brokering Europe: Eurolawyers and the Making of a Transnational Polity*, Cambridge, 2015, p. 8. Al contrario, T. PAVONE, *The Ghostwriters: Lawyers and the Politics behind the Judicial Construction*

Nicola Catalano può ritenersi un «Eurolawyer extraordinaire», in quanto nel corso della sua vita ha contribuito alla costruzione dell'Europa in almeno sei ruoli differenti: come consigliere giuridico dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), come membro del *Groupe de rédaction* dei Trattati di Roma, come giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee, come autore di pubblicazioni scientifiche in materia di diritto comunitario, come avvocato del libero foro e come attivista nell'ambito di associazioni e partiti a favore dell'integrazione europea².

Nato a Castellaneta il 17 febbraio 1910, Nicola Catalano si laureò in giurisprudenza a Roma nel 1932 e svolse la professione di avvocato del libero foro fino al 1939, quando fece il suo ingresso nell'Avvocatura dello Stato³. Dopo l'8 settembre 1943, iniziò l'epurazione dei fascisti e le redazioni di alcuni giornali furono poste sotto il controllo del governo. Dal 1944 al 1946 Catalano ricoprì l'incarico di commissario governativo per *Il Giornale d'Italia*⁴, sulle cui pagine era stato pubblicato, nel 1938, il *Manifesto degli scienziati razzisti*⁵. A seguito del referendum del 2 e 3 giugno 1946, il Regno d'Italia divenne una Repubblica parlamentare. Catalano partecipò in prima persona a questo cambiamento epocale, in quanto lavorò dal 1946 al 1948 come consigliere giuridico del Poligrafico dello Stato.⁶

Nel 1948 la carriera di Catalano ebbe una svolta internazionale: fu nominato agente, per conto del Governo italiano, presso le commissioni di conciliazione istituite dal Trattato di pace del 1947 tra l'Italia e le potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale⁷. Dopo questo incarico, Catalano prestò servizio come consigliere giuridico della Zona internazionale di Tangeri tra il 1951 e il 1953⁸.

of Europe, Cambridge, 2022, pp. 13-14 accoglie una nozione più ristretta di «Eurolawyer», parlando di «a vanguard of lesser-known attorneys who kept their feet in their home states and sought to change the behavior of local courts».

² Per ulteriori dettagli sulla vita di Catalano, si vedano anche i profili biografici tracciati da V. FRITZ, *Juges et avocats généraux de la Cour de Justice de l'Union européenne (1952-1972). Une approche biographique de l'histoire d'une révolution juridique*, Frankfurt am Main, 2018, pp. 197-202 e T. PAVONE, *Making the European Court Work: Nicola Catalano and the Origins of European Legal Integration*, in D. GALLO, R. MASTROIANNI, F. NICOLA e L. CECCHETTI (a cura di), *The Italian Influence on European Law: Judges and Advocates General (1952-2000)*, in corso di pubblicazione per i tipi di Hart Publishing.

³ *Ibid.*, p. 197.

⁴ *Ibid.*

⁵ 'Il fascismo e i problemi della razza', in *Il Giornale d'Italia*, 15 luglio 1938.

⁶ V. FRITZ, *Juges et avocats généraux de la Cour de Justice de l'Union européenne (1952-1972). Une approche biographique de l'histoire d'une révolution juridique*, Frankfurt am Main, 2018, p. 198.

⁷ Ai sensi degli artt. 75 e 78 del trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, l'Italia si impegnavo a restituire i beni sottratti al territorio degli Stati contro i quali aveva combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale, a ripristinare i diritti e gli interessi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia e restituire i beni che appartenevano loro. In questo contesto, l'art. 83 prevedeva la creazione di una commissione di conciliazione incaricata di dirimere le eventuali controversie che potessero sorgere.

⁸ Sulla Zona internazionale di Tangeri, si veda C.G. FENWICK, *The international status of Tangier*, in *American Journal of International Law*, 1929, p. 140 e ss. Per la sua posizione strategica, vicino allo Stretto di Gibilterra, la zona di Tangeri fu posta nel 1923 sotto un regime di neutralità permanente, in ragione del quale non furono autorizzate installazioni militari. L'area fu affidata all'amministrazione congiunta di Francia, Spagna e Gran Bretagna. Successivamente si unirono a loro i governi di Italia, Portogallo, Belgio e Paesi Bassi. Lo status di zona internazionale durò fino al 1956.

Fu nell'ambito del suo lavoro a Tangeri che Catalano si confrontò⁹ con il principio che alcuni studiosi avevano già iniziato a chiamare «supremazia del diritto internazionale»¹⁰. Nella sentenza *Radio-Tanger* del 1939, il Tribunale misto di Tangeri si era rifiutato di applicare una legge contraria alle libertà economiche sancite dai «traités constitutionnels» istitutivi della Zona,¹¹ aprendo le porte, alla fine degli anni '40, a vere e proprie dichiarazioni d'incostituzionalità. In un parere del 1951 sui limiti della competenza del Tribunale Misto, Catalano osservò che tale Tribunale non aveva i poteri di una giurisdizione costituzionale: poteva disapplicare le leggi palesemente in contrasto con i trattati nell'ambito della singola controversia, ma non poteva dichiararle incostituzionali con effetti *erga omnes*¹².

Catalano iniziò la propria carriera di «Eurolawyer» nel 1953, quando divenne consigliere giuridico dell'Alta Autorità della CECA. In tale veste, lavorò a stretto contatto con Michel Gaudet presso il Servizio giuridico dell'Alta Autorità¹³ e rappresentò l'esecutivo comunitario innanzi alla Corte di giustizia in diverse cause.¹⁴ Tra queste, occorre ricordare in particolare le cause *ASSIDER*¹⁵ e *Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises*,¹⁶ in cui la Corte di giustizia affermò che i ricorrenti individuali erano legittimati ad impugnare, rispettivamente, le decisioni generali dell'Alta autorità, purché indicassero le ragioni per cui le ritenevano viziate di sviamento di potere nei loro confronti, e le decisioni individuali rivolte a terzi, purché avessero interesse all'annullamento di tali decisioni.

Successivamente, Catalano partecipò, in qualità di delegato italiano, alla Conferenza di Messina, che si svolse dall'1° al 3 giugno 1955,¹⁷ e al *Groupe de rédaction*, il comitato di giuristi (noto, per tale ragione, anche come *Groupe juridique*) al quale fu affidato il compito di redigere le disposizioni generali e istituzionali dei Trattati di Roma¹⁸. Tale comitato svolse i

⁹ Sull'influenza del diritto coloniale sul diritto internazionale e sul diritto comunitario, J. KLABBERS, *The Emergence of Functionalism in International Institutional Law: Colonial Inspirations*, in *European Journal of International Law*, 2014, p. 645 e ss.; M. ERPELDING, *International Law and the European Court of Justice: The Politics of Avoiding History*, in *Journal of the History of International Law*, 2020, p. 446 e ss.; M. ERPELDING, *Juristes internationalistes, juristes mixtes, Eurolawyers: l'apport de l'expérience semi-coloniale à l'émergence d'un droit supranational*, in *Clio@Themis*, 2022.

¹⁰ F. MORGENSTERN, *Judicial Practice and the Supremacy of International Law*, in *British Yearbook of International Law*, 1950, p. 89.

¹¹ Tribunale misto di Tangeri, Sezione d'Appello, 10 marzo 1939, *Ministerio Público v. Joseph Aerts y Alberto Azerraf* («Radio-Tanger»).

¹² Si veda N. CATALANO, *Limites de la compétence du Tribunal Mixte de la Zone de Tanger*, 13 febbraio 1951, p. 3, Archives du Ministère des affaires étrangères (Francia), 29POI/1/119, citato in M. ERPELDING, *International Law and the European Court of Justice: The Politics of Avoiding History*, in *Journal of the History of International Law*, 2020.

¹³ Sul tema, J. BAILLEUX, *Michel Gaudet, a law entrepreneur: the role of the Legal Service of the European executives in the invention of EC Law and the Birth of the Common Market Law Review*, in *Common Market Law Review*, 2013, p. 359 e ss. e A. BOERGER, M. RASMUSSEN, *The Making of European Law: Exploring the Life and Work of Michel Gaudet*, in *American Journal of Legal History*, 2017, p. 51 e ss.

¹⁴ Si veda Corte giust., 21 dicembre 1954, causa 2/54, *Italia c. Alta Autorità*. Si tratta della seconda sentenza resa dalla Corte di giustizia a partire dalla sua istituzione nel 1952.

¹⁵ Corte giust., 11 febbraio 1955, causa 3/54, *ASSIDER c. Alta Autorità*.

¹⁶ Corte giust., 23 aprile 1956, cause riunite 7/54 e 9/54, *Groupement des industries sidérurgiques Luxembourgeoises c. Alta Autorità*.

¹⁷ Si veda MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, *Documenti sulla politica internazionale dell'Italia*, Serie A, Europa occidentale e Unione europea, Il rilancio dell'Europa dalla Conferenza di Messina ai Trattati di Roma (2 aprile 1955 - 25 marzo 1957), Rome, 2017, p. XXVII.

¹⁸ Sui lavori del *Groupe de rédaction* si vedano P. PESCATORE, *Les travaux du «Groupe de rédaction» dans la négociation des traités de Rome*, in *Studia Diplomatica*, 1981, p. 159 e ss.; J. WILSON, C. SCHROEDER, *Europa essem construendam. Pierre Pescatore und die Anfänge des Europäischen Rechtsordnung*, in *Historische*

propri lavori tra la fine del 1956 e l'inizio del 1957 presso il castello di Val Duchesse, vicino Bruxelles. Era presieduto dal diplomatico italiano Roberto Ducci e comprendeva, oltre a Catalano, Yves Devadder, Pierre Pescatore, Willem Riphagen, Joseph Muhlenhofer, Ernest Wohlfarth, Hans-Peter von Meibom, Georges Vedel e Jean-Jacques de Bresson. Nel gennaio del 1957 anche Michel Gaudet, Pierre Uri e Hubert Ehring entrarono a far parte del *Groupe de rédaction*, mettendo a disposizione la loro esperienza di consiglieri giuridici delle istituzioni della CECA.

Fu proprio Catalano a proporre al *Groupe de rédaction* l'introduzione di un procedimento pregiudiziale con un oggetto più ampio di quello previsto dall'art. 41 del Trattato CECA, che consentiva alla Corte di giustizia di pronunciarsi solo sulla *validità* delle deliberazioni dell'Alta Autorità e del Consiglio speciale dei Ministri¹⁹. In particolare, Catalano formulò la prima bozza di quello che sarebbe diventato l'art. 177 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (CEE)²⁰, il quale prevede espressamente il potere dei giudici comunitari di pronunciarsi sull'interpretazione di tale trattato e del diritto derivato.

Nel formulare questo nuovo tipo di rinvio pregiudiziale, Catalano si ispirò alla questione incidentale di costituzionalità prevista nell'ordinamento italiano²¹. In effetti, va ricordato che all'epoca in cui Catalano collaborava con il *Groupe de rédaction*, egli faceva ancora parte dell'Avvocatura dello Stato²² e che, in tale veste, aveva partecipato ai primi procedimenti incidentali decisi dalla Corte costituzionale²³, pubblicando anche un articolo sugli aspetti procedurali di tale sindacato di costituzionalità²⁴.

Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft, 2005, p. 162 e ss.; M. RASMUSSEN, *Constructing and Deconstructing European "Constitutional" European Law. Some reflections on how to study the history of European law*, in H. KOCH, K. HAGEL-SØRENSEN, U. HALTERN, J. WEILER (a cura di) *Europe. The New Legal Realism: Essays in Honour of Hjalte Rasmussen*, Århus, 2010, p. 639 e ss.; A. BOERGER-DE SMEDT, *Negotiating the Foundations of European Law, 1950—57: The Legal History of the Treaties of Paris and Rome*, in *Contemporary European History*, 2012, pp. 352-355; M. RASMUSSEN, *Between constraints and innovation: the role of the Groupe de Rédaction and the legal shape of the EEC Treaty*, *Jean Monnet Working Paper* n. 1/23.

¹⁹ Va tuttavia ricordato che la Corte di giustizia si è spinta oltre il tenore letterale di tale disposizione, ammettendo rinvii pregiudiziali d'interpretazione anche sulla base dell'art. 41 del Trattato CECA. Si veda Corte giust., 22 febbraio 1990, causa C-221/88, *CECA c. Buseni*, punti 13-16.

²⁰ Sul punto M. RASMUSSEN, *The Origins of a Legal Revolution: The Early History of the European Court of Justice*, in *Journal of European Integration History*, 2008, p. 89 e A. BOERGER-DE SMEDT, *Negotiating the Foundations of European Law, 1950—57: The Legal History of the Treaties of Paris and Rome*, in *Contemporary European History*, 2012, p. 352.

²¹ In tal senso N. CATALANO, *La Corte costituzionale e le Comunità europee (nota a Corte cost., sentenza 6 aprile 1963, n. 49)*, in *Il Foro italiano*, 1963, parte V, col. 67 e ss., ove si afferma che l'art. 177 del Trattato CEE era «ispirato» all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»; N. CATALANO, *Disciplina delle importazioni del petrolio in Francia e disposizioni del Trattato CEE (nota a Corte giust., 4 febbraio 1965, causa 20/64, Albatros c. So.pe.co.)*, in *Il Foro italiano*, 1965, parte V, col. 63, dove si legge che l'art. 177 del Trattato CEE è stato «direttamente ispirato» dalla questione incidentale di costituzionalità prevista dall'ordinamento italiano.

²² Si veda la lettera di Catalano a Gaudet del 21 ottobre 1956, Archives de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe (FJME), AMFG 7/170/2, p. 1 : «En attendant de pouvoir faire le marché commun de l'Europe j'ai, pour le moment, réalisé le marché commun de moi-même. [...] Le fait même d'être obligé chaque semaine de sauter de questions de droit national (on m'a déjà confié deux affaires très intéressantes devant la nouvelle Cour constitutionnelle) à celles de droit [...] supranational, c'étant très fatigant, constitue une gymnastique de l'esprit vraiment remarquable».

²³ Sentenza n. 28 del 22 gennaio 1957; sentenza n. 48 del 13 marzo 1957.

²⁴ N. CATALANO, *Della "rilevanza" della questione costituzionale quale condizione dell'ordinanza di trasmissione alla Corte*, in *Rassegna mensile dell'Avvocatura dello Stato*, 1957, p. 1 e ss.

Inoltre, Catalano prese parte attivamente ai dibattiti accademici sulla natura delle Comunità europee. Intervenne alla Conferenza di Stresa del 1957²⁵, dove fu relatore sulle fonti del diritto CECA²⁶, e nello stesso anno pubblicò la prima monografia in italiano sulla CEE e l'Euratom²⁷, con prefazione del Ministro degli esteri Gaetano Martino, che era stato il principale artefice della Conferenza di Messina svoltasi due anni prima.

Il 7 ottobre 1958 la Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri nominò Catalano giudice della Corte di giustizia,²⁸ anche se secondo alcuni studiosi egli avrebbe preferito l'incarico di avvocato generale²⁹. Ricoprì l'incarico di Presidente della Prima sezione dal 1° ottobre 1960 al 30 settembre 1961³⁰ e fu scelto come giudice relatore in sei cause, riguardanti la lingua processuale³¹, la legittimità di decisioni dell'Alta Autorità e la sua responsabilità risarcitoria,³² nonché il contenzioso dei funzionari comunitari³³. Fu inoltre uno dei giudici della sentenza *Humblet*, in cui la Corte di giustizia statui che gli Stati membri erano tenuti a revocare gli atti contrari al diritto comunitario in quanto le norme di tale ordinamento avevano «forza di legge negli Stati membri e preval[evano] sul diritto interno»³⁴. Fu poi membro del collegio che pronunciò la sentenza *Stork*, secondo la quale l'eventuale violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla costituzione di uno Stato membro non avrebbe potuto essere presa in considerazione dalla Corte di giustizia per sindacare la validità di una decisione dell'Alta Autorità³⁵. Alla fine del 1961, Catalano rassegnò le dimissioni dall'incarico di giudice della Corte di giustizia per ragioni personali e familiari,³⁶ dimissioni che divennero effettive

²⁵ Sulla Conferenza di Stresa si veda J. BAILLEUX, *Comment l'Europe vint au droit. Le premier congrès international d'études de la CECA (Milan-Stresa 1957)*, in *Revue française de science politique*, 2010, p. 295 e ss.

²⁶ N. CATALANO, *Le fonti normative della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio*, in *Actes officiels du Congrès d'études sur la C.E.C.A.*, Milano, 1957, vol. II, pp. 117-162.

²⁷ N. CATALANO, *La Comunità economica europea e l'Euratom*, I ed., Milano, 1957. Si veda anche N. CATALANO, *La Comunità economica europea e l'Euratom*, II ed., Milano, 1959.

²⁸ Processo verbale della Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa alla costituzione della Corte di giustizia delle Comunità europee, 7 ottobre 1958, Archivi Storici dell'Unione Europea (ASUE), CJUE-2632, p. 180.

²⁹ In tal senso N. CONDORELLI BRAUN, *Commissaires et juges dans les Communautés européennes*, Paris, 1972, p. 96-97; V. FRITZ, *Juges et avocats généraux de la Cour de Justice de l'Union européenne (1952-1972). Une approche biographique de l'histoire d'une révolution juridique*, Frankfurt am Main, 2018, p. 200, nota 13, riferisce che il nome di Catalano fu preso in considerazione anche per la presidenza della Corte di Giustizia, ma si decise poi di attribuire tale incarico al docente universitario olandese Andreas Matthias Donner.

³⁰ *Mémorandum sur les Présidents de Chambres depuis 1953*, ASUE, CJUE-2517, pp. 8-9.

³¹ Corte giust., 10 maggio 1960, causa 1/60, *Acciaieria Ferriera di Roma c. Alta Autorità*.

³² Corte giust., 12 febbraio 1960, cause riunite 15/59 e 29/59, *Société métallurgique de Knutange c. Alta Autorità*; 13 luglio 1961, cause riunite 2/60 e 3/60, *Niederrheinische Bergwerks AG c. Alta Autorità*; 14 luglio 1961, cause riunite 9/60 e 12/60, *Vloeberghs c. Alta Autorità*.

³³ Corte giust., 1° giugno 1961, causa 15/60, *Simon c. Corte di giustizia* e 14 dicembre 1961, causa 12/61, *Gorter c. Conseils*. Va osservato che, nell'epigrafe della sentenza del 1° giugno 1961, Catalano è indicato sia come «relatore» che come «presidente» poiché la causa aveva ad oggetto l'annullamento di una decisione del presidente della Corte di giustizia Andreas Matthias Donner, con la quale era stata revocata l'indennità d'espatrio di un dipendente di tale istituzione.

³⁴ Corte giust., 16 dicembre 1960, causa 6/60, *Humblet c. Stato belga*, p. 1113.

³⁵ Corte giust., 4 febbraio 1959, causa 1/58, *Stork & Cie. c. Alta Autorità*. Questo ragionamento fu in seguito confermato in Corte giust., 18 maggio 1962, causa 13/60, *Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft e.a. c. Alta Autorità* e I aprile 1965, causa 40/64, *Sgarlata c. Commissione della CEE* e superato in 12 novembre 1969, causa 29/69, *Stauder c. Stadt Ulm*.

³⁶ Si veda la lettera di dimissioni di Nicola Catalano del 30 novembre 1961, ASUE, CM2/1962, 1183/ab, p. 4; si veda inoltre V. FRITZ, *Juges et avocats généraux de la Cour de Justice de l'Union européenne (1952-1972). Une approche biographique de l'histoire d'une révolution juridique*, cit., p. 201.

solo l'8 marzo 1962, quando prese servizio in sua sostituzione il civilista patavino Alberto Trabucchi³⁷.

Quel giorno, il Presidente della Corte di giustizia Andreas Matthias Donner tenne un discorso in onore di Catalano, pronunciando alcune parole che si sarebbero rivelate profetiche:

«...même si nous vous pardons comme membre de la Cour, vous ne serez certainement pas perdu pour l'évolution européenne. Nous sommes certains qu'à l'avenir, nous vous rencontrerons à nouveau dans les affaires européennes, soit comme théoricien dans vos publications, soit comme praticien dans vos avis et autres activités [...] On ne néglige pas si facilement l'opinion de Monsieur Catalano».³⁸

Catalano, infatti, continuò a seguire e commentare gli sviluppi del diritto comunitario: fu autore di oltre cento pubblicazioni, di cui oltre trenta note a sentenza pubblicate in *Il Foro italiano*³⁹. Nel 1962 egli pubblicò, in italiano ed in francese, il proprio *Manuale di diritto delle Comunità europee*⁴⁰, al quale seguì una seconda edizione, anch'essa in italiano ed in francese, nel 1965⁴¹. Nel 1963, nell'ambito del Colloquio dell'Aia organizzato dalla Federazione Internazionale di Diritto Europeo (FIDE), fu coautore, insieme a Riccardo Monaco, del rapporto per l'Italia sull'applicabilità diretta e immediata del diritto comunitario⁴². Inoltre, nel 1983, pubblicò nella rivista fondata da Altiero Spinelli e Felice Ippolito, *Le Crocodile: lettres aux membres du Parlement européen*, un parere sulla legittimità giuridica e istituzionale del progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea⁴³, approvato l'anno successivo dal Parlamento europeo. Nel 1984 diede alle stampe, insieme a Riccardo Scarpa, il suo ultimo volume, *Principi di diritto comunitario*⁴⁴.

Inoltre, come previsto da Donner, Catalano fece ritorno più volte nelle aule della Corte di giustizia in qualità di avvocato del libero foro, patrocinando ben ventisette cause, di cui sedici

³⁷ Discours prononcé per Monsieur N. Catalano, 8 marzo 1862, ASUE, CJUE-2557, pp. 29-30.

³⁸ Discours prononcé par le Président de la Cour de Justice à l'occasion du départ de Monsieur le Juge Nicola Catalano, 8 marzo 1962, ASUE, CJUE-2557, p. 34. Sul punto, si veda inoltre T. PAVONE, *Making the European Court Work: Nicola Catalano and the Origins of European Legal Integration*, cit..

³⁹ Si veda la bibliografia di Catalano contenuta in N. CATALANO, *Manuel de droit des Communautés européennes*, 2e éd. revue et mise à jour, Parigi, Dalloz/Sirey, 1965, riedizione con testo rivisto da Fabio Pappalardo, prefazione di Antonio Tizzano e nota biografica di Amedeo Arena e Alessandro Rosanò, Bruylant, Bruxelles, 2023, pp. XLI-L.

⁴⁰ N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, Milano, 1962; ID., *Manuel de droit des Communautés européennes*, Parigi, 1962.

⁴¹ N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, seconda edizione, Milano, 1965; ID. *Manuel de droit des Communautés européennes*, 2e éd. revue et mise à jour, Parigi, Dalloz/Sirey, 1965.

⁴² N. CATALANO, R. MONACO, *Le Problème de l'applicabilité directe et immédiate des normes des Traités instituant les Communautés européennes*, in FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LE DROIT EUROPÉEN (a cura di) *Deuxième Colloque International de Droit Européen*. La Haye, 24-26 octobre 1963, Zwolle, 1966.

⁴³ N. CATALANO, *Il Trattato di Unione Europea: legittimità giuridica e istituzionale*, in *Crocodile*, 11/1983, pp. 1-12. Si veda anche N. CATALANO, R. SCARPA, *Parere sul progetto di Unione europea approvato dal Parlamento europeo in ordine alla possibilità di recezione da parte dei parlamenti degli Stati membri della CEE del Testo del Trattato di Unione europea che dovrebbe essere approvato dal Parlamento europeo*, in *Affari sociali internazionali*, 1984, pp. 489-498.

⁴⁴ N. CATALANO, R. SCARPA, *Principi di diritto Comunitario*, Milano, 1984.

procedimenti pregiudiziali⁴⁵. Partecipò anche a diverse cause innanzi la Corte costituzionale⁴⁶, tra cui *Frontini*⁴⁷, *Industrie chimiche*⁴⁸ e *Granital*⁴⁹, nelle quali, come è noto, i giudici della Consulta accettarono gradualmente il primato del diritto comunitario, introducendo al contempo la teoria dei «controlimiti».

Infine, l'impegno di Catalano a favore dell'integrazione europea si manifestò nell'associazionismo e nella politica. Divenne presidente dell'Associazione italiana giuristi europei, fondata nel 1958 per promuovere la conoscenza del diritto comunitario. Fu membro del Consiglio italiano del Movimento europeo, un'organizzazione creata nel 1948 per coordinare i partiti, le associazioni ed i sindacati a favore dell'integrazione europea. Fu poi membro dell'ala federalista del Partito Liberale Italiano,⁵⁰ con il quale si candidò alle prime elezioni europee nel 1979⁵¹, e divenne poi presidente del Comitato per l'Unione Europea, l'organo responsabile della selezione dei candidati liberali e repubblicani in vista delle elezioni europee⁵².

Morì a Roma il 5 agosto 1984, lasciando un fratello e due figlie⁵³.

2. Uno dei principali contributi di Catalano al processo d'integrazione europea è stato, senza dubbio, il rinvio pregiudiziale d'interpretazione, introdotto con l'art. 177 del Trattato CEE.⁵⁴ Come ha sottolineato Pescatore, fu Catalano «avec toute son inventivité latine [et] les extraordinaires ressources de son esprit italien»⁵⁵, che il 13 dicembre 1956 presentò al *Groupe de rédaction*⁵⁶ un progetto di disposizione che avrebbe attribuito alla sola Corte di giustizia il compito di pronunciarsi sull'«interpretazione» e «l'applicazione» del Trattato CEE e delle misure adottate per la sua attuazione, su richiesta di un giudice di ultima istanza di uno degli Stati membri⁵⁷. Il 15 dicembre 1956, il *Groupe de rédaction* discusse tre diverse versioni di

⁴⁵ Gli autori desiderano ringraziare Tommaso Pavone per aver condiviso questi dati. Per ulteriori informazioni su tali cause si veda T. PAVONE, *Making the European Court Work: Nicola Catalano and the Origins of European Legal Integration*, cit..

⁴⁶ Corte cost., 21 marzo 1969, n. 54; 12 marzo 1970, n. 46; 15 luglio 1976, n. 205; 22 dicembre 1977, n. 163; 6 ottobre 1981, n. 176; 6 ottobre 1981, n. 177.

⁴⁷ Corte cost., 18 dicembre 1973, n. 183.

⁴⁸ Corte cost., 22 ottobre 1975, n. 232.

⁴⁹ Corte cost., 5 giugno 1984, n. 170.

⁵⁰ Si veda V. FRITZ, *Juges et avocats généraux de la Cour de Justice de l'Union européenne (1952-1972). Une approche biographique de l'histoire d'une révolution juridique*, cit., p. 202.

⁵¹ Dall'archivio storico delle elezioni del Ministero dell'interno, consultabile sul sito <https://elezionistorico.interno.gov.it>, risulta che Catalano partecipò alle elezioni europee del 10 giugno 1979 come candidato del PLI per la circoscrizione Italia centrale, ottenendo 8.238 preferenze. Tale partito, però, non ottenne alcun seggio al Parlamento europeo.

⁵² Si veda 'Lettere al Corriere', *Corriere della Sera*, 15 giugno 1984, p. 11.

⁵³ Lettera di Riccardo Scarpa, 18 settembre 1984, ASUE, CJUE-2557, pp. 18-19.

⁵⁴ Si veda inoltre la disposizione di analogo tenore di cui all'art. 150 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

⁵⁵ Così Pierre Pescatore ricordò il profilo Catalano in R. DUCCI, M.G. MELCHIONNI, *La genèse des traités de Rome. Entretiens inédits avec 18 acteurs et témoins de la négociation*, Lausanne, 2007, pp. 78-81. Si veda inoltre ID, *Les travaux du «Groupe de rédaction» dans la négociation des traités de Rome*, in *Studia Diplomatica*, 1981, p. 173.

⁵⁶ Per un'analisi approfondita dei lavori del Groupe de Rédaction si veda M. RASMUSSEN, *Between constraints and innovation: the role of the Groupe de Rédaction and the legal shape of the EEC Treaty*, Jean Monnet Working Paper n. 1/23.

⁵⁷ GROUPE DE REDACTION, *Article 24 (Proposition de M. Catalano)*, in *Projet de rédaction d'articles relatifs aux institutions de la Communauté pour le marché commun*, 13 dicembre 1956, p. 2, ASUE, CM3-NEGO-258, p. 6.

questa disposizione, scegliendo la terza, che divenne, con qualche modifica, l'art. 177 del Trattato CEE⁵⁸.

Il testo finale dell'art. 177 del Trattato CEE differì dalla proposta di Catalano in due aspetti fondamentali. In primo luogo, consentì alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'*interpretazione* del diritto comunitario e sulla *validità* degli atti comunitari, ma non sull'*applicazione* di tale diritto. In secondo luogo, permise a tutti i giudici nazionali di richiedere una pronuncia pregiudiziale, ma obbligò solo i giudici nazionali di ultima istanza a servirsi di tale procedimento.

Per quanto riguarda la competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi sull'«applicazione» del diritto comunitario, la presenza di questo termine nella proposta di Catalano suggerisce che egli avesse immaginato che il rinvio pregiudiziale avrebbe potuto essere utilizzato per far sì che la Corte di giustizia si pronunciasse su violazioni o interpretazioni errate del diritto comunitario da parte degli organi degli Stati membri. In altre parole, la procedura avrebbe potuto operare come uno strumento di controllo giurisdizionale a disposizione dei cittadini, attivabile per il tramite dei giudici nazionali⁵⁹. Questa ipotesi è confermata dalla fonte di ispirazione del rinvio pregiudiziale, ovvero la questione incidentale di costituzionalità nell'ordinamento italiano.

Tuttavia, la parola «applicazione» venne eliminata dal *Groupe de rédaction* appena due giorni dopo la proposta di Catalano. Essa non comparve in alcuna delle tre proposte del 15 dicembre 1956, né nel testo finale dell'art. 177 del Trattato CEE, firmato dai plenipotenziari a Roma il 25 marzo 1957. Non sorprende perciò che quando, alcuni anni dopo, dei giudici nazionali invocarono l'art. 177 del Trattato CEE per chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sugli effetti interni di tale trattato nell'ordinamento olandese e, successivamente, sulla compatibilità con lo stesso della legge italiana sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, i rappresentanti dei governi olandese e italiano sostennero che tali questioni dovessero essere dichiarate irricevibili perché riguardavano «l'applicazione» e non «l'interpretazione» del diritto comunitario⁶⁰. Tuttavia, la Corte di giustizia respinse queste eccezioni, statuendo che le questioni poste dai giudici nazionali potessero ritenersi ascrivibili all'«interpretazione» del Trattato CEE⁶¹. Venne così consacrata la possibilità di utilizzare il rinvio pregiudiziale come

⁵⁸ GROUPE DE REDACTION, *Article 25*, in *Projet de rédaction d'articles relatifs aux institutions de la Communauté pour le marché commun*, 15 dicembre 1956, ASUE, CM3-NEGO-258, p. 9-10.

⁵⁹ Sul punto N. CATALANO, *La Comunità economica europea e l'Euratom*, 1957, p. 37 dove si legge che nei Trattati di Roma «non è stata prevista la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia da parte dei singoli cittadini per denunciare inadempienze o erronee interpretazioni dei due Trattati», ma che i singoli avevano comunque una strada per portare tali violazioni all'attenzione dei giudici comunitari: «sarà sufficiente intentare un giudizio avanti la giurisdizione nazionale e sollevare la questione incidentale di competenza della Corte di giustizia».

⁶⁰ Corte giust., 5 febbraio 1963, causa 26/62, *Van Gend en Loos*, p. 12 e 15 luglio 1964, causa 6/64, *Costa c. ENEL*, p. 1137. Per maggiori informazioni, M. RASMUSSEN, *Revolutionising European law: A History of the Van Gend en Loos judgment*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2014, p. 136 e ss..

⁶¹ Corte giust., 5 febbraio 1963, causa 26/62, *Van Gend en Loos*, pp. 21-22 e 15 luglio 1964, causa 6/64, *Costa c. ENEL*, p. 1138. Si veda inoltre la precedente sentenza del 6 aprile 1962, *Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd c. Robert Bosch GmbH e Maatschappij tot voortzetting van de zaken der Firma Willem van Rijn*, p. 100, in cui i giudici comunitari avevano precisato che «lo stesso significato dell'espressione "interpretazione del Trattato" di cui all'articolo 177 [del Trattato CEE] potrebbe costituire oggetto d'interpretazione», attribuendosi così la facoltà di definire i limiti della propria competenza interpretativa.

una sorta di «procedura d'infrazione del cittadino europeo»⁶², in linea con quanto Catalano aveva sostenuto in molteplici pubblicazioni a partire dal 1957⁶³.

Per quanto riguarda i giudici nazionali legittimati a sottoporre quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia, il suggerimento di Catalano di circoscrivere tale facoltà ai giudici di ultima istanza si basava probabilmente sulla sua esperienza con il procedimento di costituzionalità in via incidentale, maturata in qualità di Avvocato dello Stato. Nella sua monografia del 1957 sulla CEE e l'Euratom, egli osservò che il principale difetto di tale procedimento era la «molteplicità eccessiva» di rinvii alla Corte costituzionale da parte dei giudici italiani, molti dei quali non avevano valutato attentamente la rilevanza della questione di costituzionalità per la risoluzione della controversia sottoposta al loro giudizio⁶⁴. Dato che la sua proposta «ragionevole» era stata respinta dal *Groupe de rédaction*, era lecito aspettarsi che i giudici nazionali avrebbero fatto ampio ricorso all'art. 177 del Trattato CEE⁶⁵.

Peraltro, appena due anni dopo, Catalano cambiò idea sul punto: durante una visita ufficiale della Corte di giustizia nei Paesi Bassi formulò l'auspicio che la procedura pregiudiziale venisse utilizzata il più possibile dai giudici nazionali⁶⁶. Tale desiderio fu esaudito perché, a partire dalla prima ordinanza di rinvio del 30 giugno 1961⁶⁷, i giudici degli Stati membri hanno fatto sempre più frequente ricorso al rinvio pregiudiziale⁶⁸. Con il senno di poi, è stato un bene che il *Groupe de rédaction* non abbia seguito la proposta di Catalano, in quanto se l'avesse accolta molte pronunce pregiudiziali scaturenti da rinvii effettuati da giudici di grado inferiore – come la *Tariefcommissie* olandese nella causa *Van Gend en Loos* o il Conciliatore italiano nella causa *Costa c. ENEL* – non avrebbero mai visto la luce.

Catalano, inoltre, riteneva assoluto l'obbligo di rinvio gravante sui giudici di ultima istanza. In particolare – e questa era una delle principali differenze tra il rinvio pregiudiziale comunitario e il controllo di costituzionalità in via incidentale previsto dall'ordinamento italiano – i giudici nazionali di ultima istanza non avrebbero potuto valutare il merito della questione interpretativa e, dunque, rifiutarsi di presentare domande di rinvio pregiudiziale ove avessero reputato la disposizione comunitaria in questione talmente chiara da non dare adito a

⁶² Così B. DE WITTE, *The Impact of Van Gend en Loos on Judicial Protection at European and National Level: Three Types of Preliminary Questions*, in *50th Anniversary of the Judgment in Van Gend en Loos 1963-2013*, Luxembourg, 2013, pp. 94-95.

⁶³ N. CATALANO, *La Comunità economica europea e l'Euratom*, 1957, p. 37; N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1962, pp. 100-101; N. CATALANO, *La Corte di Giustizia delle Comunità europee*, in A. VALSECCHI (a cura di) *L'integrazione economica europea all'inizio della seconda tappa*, Roma, 1962, p. 388; N. CATALANO, *Rapports entre les règles de concurrence établies par le Traité CEE et les législations des États membres*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1963, p. 280; N. CATALANO, *La Corte Costituzionale e le Comunità europee (nota a Corte cost., 6 aprile 1963, n. 49)*, in *Il Foro italiano*, 1963, parte IV, col. 69.

⁶⁴ N. CATALANO, *La Comunità economica europea e l'Euratom*, Milano, 1957, p. 35.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 36.

⁶⁶ Sul punto M. RASMUSSEN, *Between constraints and innovation: the role of the Groupe de Rédaction and the legal shape of the EEC Treaty*, *Jean Monnet Working Paper* n. 1/23, p. 25, nota 73.

⁶⁷ Richiesta di decisione pregiudiziale contenuta nella sentenza della Corte d'Appello dell'Aia del 30 giugno 1961, *Kledingver-koopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd c. Robert Bosch GmbH e N. V. Maatschappij tot Voortzetting van de Zaken der Firma Willem van Rijn*, causa 13/61, in *GUCE* 51 del 26.7.1961, pp. 981-981.

⁶⁸ Si veda CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, *Relazione annuale 2022: Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia*, p. 2, ove si riporta che il numero di domande pregiudiziali è stato di 641 nel 2019, 557 nel 2020, 567 nel 2021 e 546 nel 2022.

ragionevoli dubbi⁶⁹. Pertanto, Catalano fu molto critico nei confronti della sentenza del Consiglio di Stato francese del 9 giugno 1964⁷⁰, che rifiutò di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia in virtù della c.d. teoria dell'atto chiaro⁷¹. Catalano osservò che il rischio di un'interpretazione divergente delle norme comunitarie da parte di giudici appartenenti a ordinamenti giuridici diversi giustificava senz'altro il rinvio delle questioni interpretative a un giudice specializzato come la Corte di giustizia⁷². Tuttavia, come è noto, la Corte di giustizia accolse la teoria dell'atto chiaro nella sentenza *CILFIT* del 1982⁷³ e l'ha riaffermata, esattamente 39 anni dopo, nella sentenza *Consorzio Italian Management*⁷⁴.

Catalano si chiese, poi, se la Corte costituzionale italiana potesse essere considerata una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE. Per rispondere a questa domanda, si concentrò sulle funzioni principali della Consulta, vale a dire il controllo di costituzionalità delle leggi e la risoluzione dei conflitti tra i poteri dello Stato e tra lo Stato e le Regioni, concludendo che l'assolvimento di tali compiti non avrebbe potuto dare luogo a problemi d'interpretazione dei trattati comunitari, a meno che non si fosse dubitato della compatibilità tra i trattati o gli atti comunitari e i principi fondamentali della Costituzione.⁷⁵ Tuttavia, secondo Catalano, questo sarebbe stato un «problema puramente teorico»⁷⁶. Le successive pronunce della Corte costituzionale in merito alla c.d. teoria dei controlimiti avrebbero peraltro smentito tale previsione⁷⁷.

3. Le pronunce pregiudiziali hanno permesso alla Corte di Giustizia di affermare ed elaborare una serie di principi cardine del diritto comunitario, tra cui quello del primato delle norme comunitarie sulle norme degli Stati membri. Catalano fu fautore di tale principio fin dall'inizio del processo di integrazione europea, in quanto corollario della sua concezione delle Comunità europee come organizzazioni con «finalità indubbiamente federalistiche»⁷⁸ o addirittura «federazioni parziali»⁷⁹. Il nesso tra il principio del primato e la concezione delle

⁶⁹ Si veda N. CATALANO, *La Corte costituzionale e le Comunità europee (nota a Corte cost., 6 aprile 1963, n. 49)*, in *Il Foro italiano*, 1963, parte V, col. 67, ove si legge che «le giurisdizioni nazionali nel loro complesso [...] sono incompetenti a pronunziarsi in ordine all'interpretazione del Trattato [CEE]» in quanto «tale competenza [è] riservata esclusivamente alla Corte di giustizia delle Comunità europee». Si veda inoltre ID., *La pericolosa teoria dell'atto chiaro (Commento a Corte giust., 6 ottobre 1982, causa 83/81, CILFIT)*, in *Giustizia civile*, 1983, pp. 12-13, ove si legge che «i redattori del Trattato [CEE] non ignoravano certo il sistema italiano» di controllo incidentale di costituzionalità delle leggi» e che, nel corso dei negoziati, «venne dibattuta e scartata l'inserzione di una qualsiasi riserva analoga a quella della 'manifesta infondatezza' prevista dal nostro sistema» di controllo incidentale.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 14, ove si legge che non vi sarebbe stato alcun rimedio contro le sentenze dei giudici di ultimo grado che, per ragioni politiche, avessero rifiutato di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia e che sarebbe stato difficile immaginare l'avvio di una procedura d'infrazione contro lo Stato membro in questione.

⁷¹ N. CATALANO, *Disciplina delle importazioni del petrolio in Francia e disposizioni del Trattato CEE (nota a Corte giust., 4 febbraio 1965, causa 20/64, Albatros c. So.pe.co.)*, in *Il Foro italiano*, 1965, parte V, col. 62-63.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Corte giust., 6 ottobre 1982, causa 283/81, *CILFIT c. Ministero della Sanità*.

⁷⁴ Corte giust., 6 ottobre 2021, causa C-561/19, *Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi*.

⁷⁵ N. CATALANO, *La Corte costituzionale e le Comunità europee (nota a Corte cost., 6 aprile 1963, n. 49)*, in *Il Foro italiano*, 1963, parte V, col. 67 e ss..

⁷⁶ *Ibid.*, col. 69, nota 2.

⁷⁷ Si vedano per esempio Corte cost., 16 dicembre 1965, n. 98 (*Acciaierie San Michele*) e 18 dicembre 1973, n. 183 (*Frontini*).

⁷⁸ N. CATALANO, *Le fonti normative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio*, cit., pp. 120-121.

⁷⁹ N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1965, pp. 21-22 e ID., *La Comunità economica europea e l'Euratom*, 1957, p. 6.

Comunità europee di Catalano si coglie sia nel suo intervento alla tavola rotonda della Conferenza di Stresa del 1° giugno 1957, ove dichiarò che «les normes [...] de la Communauté doivent primer substantiellement sur les normes nationales [...] parce que les États membres sont soumis à la Communauté»⁸⁰, sia nella sua pubblicazione del 1966 intitolata *Elementi istituzionali di diritto comunitario*, in cui sottolineò che il primato delle norme comunitarie sulle norme interne era un'esigenza giuridica che discendeva dal «tipo federale di struttura realizzata» dai Trattati comunitari⁸¹.

Tuttavia, nel corso degli anni, Catalano cambiò opinione sia sulla portata del principio del primato, sia sul procedimento più idoneo ad assicurare la prevalenza delle norme comunitarie su quelle nazionali. Per quanto riguarda la portata del principio del primato, inizialmente Catalano riteneva che il diritto comunitario, almeno in Italia, prevalesse solo sulle leggi nazionali emanate *prima* delle leggi d'esecuzione dei Trattati comunitari. Nei suoi volumi *La Comunità economica europea e l'Euratom* del 1957 e il *Manuale di diritto delle Comunità europee* del 1962, Catalano sostenne che i Trattati comunitari erano entrati nell'ordinamento giuridico degli Stati membri attraverso la relativa legge d'esecuzione, la quale, in Italia, avrebbe avuto lo stesso rango delle altre leggi perché, a differenza delle costituzioni di Stati membri come i Paesi Bassi, la Costituzione italiana non sanciva il primato dei trattati internazionali⁸². Pertanto, il diritto comunitario, attraverso la legge d'esecuzione, avrebbe abrogato implicitamente le leggi precedenti incompatibili, ma sarebbe stato a sua volta abrogato dalle leggi successive confliggenti in virtù del «principio secondo il quale la legge posteriore prevale [...] sulla legge anteriore»⁸³. I giudici italiani avrebbero potuto applicare la norma comunitaria anteriore al posto della norma nazionale posteriore solo se la prima poteva ritenersi in rapporto di specialità rispetto alla seconda, secondo il principio *lex posterior generalis non derogat priori speciali*⁸⁴.

Per quanto riguarda il procedimento più utile ad assicurare il primato del diritto comunitario, nei due volumi citati Catalano affermò che i conflitti tra il diritto comunitario e le leggi nazionali successive erano irrilevanti dal punto di vista dell'ordinamento giuridico italiano⁸⁵. Catalano conveniva con Rolando Quadri nel sostenere che l'art. 10 della Costituzione – che incorpora nell'ordinamento giuridico italiano i principi generali del diritto internazionale, in particolare il principio *pacta sunt servanda* – imponeva all'Italia di non adottare leggi incompatibili con gli obblighi derivanti dai Trattati comunitari. Tuttavia, in questa fase, egli riteneva che tale disposizione non consentisse all'interprete di «dar la preferenza», in caso di conflitto, alle norme comunitarie rispetto a quelle nazionali e non prese posizione circa la

⁸⁰ W. ALEXANDER, *Compte rendu*, in *Actes officiels du Congrès d'études sur la CECA*, vol. I, Milano, 1957, p. 331.

⁸¹ N. CATALANO, *Elementi istituzionali di diritto comunitario*, in *IV Corso di diritto e di economia delle Comunità europee*, Milano, 1966, p. 78.

⁸² N. CATALANO, *La Comunità economica europea e l'Euratom*, 1957, p. 60 e N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1962, p. 134.

⁸³ N. CATALANO, *La Comunità economica europea e l'Euratom*, 1957, p. 64-65 e N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1962, p. 145-146.

⁸⁴ N. CATALANO, *La Comunità economica europea e l'Euratom*, 1957, p. 63 e N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1962, p. 145.

⁸⁵ N. CATALANO, *La Comunità economica europea e l'Euratom*, 1957, p. 65 e N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1962, p. 146.

possibilità di far dichiarare tali leggi incostituzionali dalla Consulta⁸⁶. Secondo Catalano, l'adozione di leggi nazionali contrarie al diritto comunitario avrebbe però integrato una violazione del principio di leale cooperazione sancito dai Trattati comunitari, che avrebbe potuto innescare i procedimenti di infrazione ivi previsti. In particolare, la Corte di giustizia avrebbe potuto accertare con sentenza la violazione del diritto comunitario, il che avrebbe comportato per la Repubblica italiana l'obbligo di abrogare o modificare le disposizioni incompatibili⁸⁷.

Il principio del primato del diritto comunitario trovò la sua prima espressione nella giurisprudenza comunitaria con la sentenza *Humblet* del 16 dicembre 1960, pronunciata quando Catalano era ancora giudice della Corte di giustizia: «ove in una sua sentenza la Corte accerti che un atto legislativo od amministrativo degli organi di uno Stato membro contrasta col diritto comunitario, l'art. 86 del Trattato CECA impone a tale Stato tanto di revocare l'atto di cui trattasi quanto di riparare gli illeciti effetti che ne possono essere derivati. Tale obbligo deriva dal Trattato e dal Protocollo [sui privilegi e sulle immunità] i quali, a seguito della loro ratifica, hanno forza di legge negli Stati membri e prevalgono sul diritto interno»⁸⁸. Tuttavia, qualche commentatore espresse perplessità circa l'idoneità di tale dichiarazione di principio a garantire il primato del diritto comunitario negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, osservando che il rispetto di tale principio era, in fin dei conti, lasciato alla «buona volontà» dei governi nazionali⁸⁹.

In effetti, appena due anni dopo, il 6 dicembre 1962, il Parlamento italiano approvò una legge sulla nazionalizzazione del settore elettrico⁹⁰, da alcuni ritenuta incompatibile con il Trattato CEE⁹¹. Quando la questione fu portata davanti alla Corte costituzionale nella causa *Costa c. ENEL*, i giudici della Consulta statuirono, con sentenza n. 14 del 1964, che nell'ordinamento giuridico italiano il Trattato CEE assumeva «l'efficacia ad esso conferita dalla legge d'esecuzione»⁹². Sebbene tale legge si basasse sull'art. 11 della Costituzione, che consentiva l'assunzione di limitazioni della sovranità statale mediante legge ordinaria, la legge d'esecuzione dei Trattati di Roma non aveva acquisito «un'efficacia superiore a quella propria di tale fonte del diritto». Il diritto comunitario poteva quindi essere derogato da leggi successive alla legge d'esecuzione del Trattato CEE, come la legge del 1962 sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, senza «dar luogo a questioni di costituzionalità»⁹³. La Corte costituzionale aggiunse che, sebbene la violazione del Trattato CEE potesse comportare la «responsabilità dello Stato sul piano internazionale», ciò non privava le leggi contrarie al diritto comunitario della loro efficacia nell'ordinamento giuridico italiano⁹⁴.

⁸⁶ N. CATALANO, *La Comunità economica europea e l'Euratom*, 1957, p. 64, nota 9 e N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1962, p. 145, nota 23.

⁸⁷ N. CATALANO, *La Comunità economica europea e l'Euratom*, 1957, p. 65 e N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1962, p. 146.

⁸⁸ Corte giust., 16 dicembre 1960, causa 6/60, *Humblet c. Stato belga*, in *Racc.*, p. 1113.

⁸⁹ J. AMPHOUX, *L'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 décembre 1960 dans l'affaire Humblet*: in *Revue générale de droit international public*, 1961, p. 574.

⁹⁰ Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, «Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche».

⁹¹ G.G. STENDARDI, *Problemi in materia di leggi di legittimità di espropriazione d'impresa*, in *Il Foro padano*, 1962, p. 60.

⁹² Corte cost., 24 febbraio 1964, n. 14, punto 6.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

La sentenza della Corte costituzionale nella causa *Costa c. ENEL* si basava su una concezione dei rapporti tra ordinamenti analoga a quella espressa negli scritti di Catalano, come evidenziato da qualche commentatore del tempo⁹⁵. In effetti, i giudici costituzionali fecero proprie le argomentazioni dell'Avvocatura generale dello Stato, che a sua volta aveva espressamente richiamato le pagine del *Manuale di diritto delle Comunità europee* di Catalano nelle quali si escludeva la prevalenza delle norme dei Trattati comunitari sulle leggi nazionali adottate successivamente alla loro legge d'esecuzione⁹⁶.

Tuttavia, invece di accogliere con favore la conferma delle proprie tesi da parte della Consulta, Catalano criticò aspramente la sentenza n. 14 del 1964 in una nota pubblicata ne *Il Foro italiano*, affermando che la Corte costituzionale avrebbe dovuto dichiarare incompatibili con l'art. 11 della Costituzione le leggi in contrasto con il diritto comunitario⁹⁷. Alla base di queste critiche ci fu un'evoluzione nel pensiero di Catalano: mentre inizialmente egli aveva ritenuto che i procedimenti di infrazione previsti dal Trattato CEE sarebbero stati sufficienti a garantire il rispetto del diritto comunitario, è possibile che in un secondo momento egli si fosse reso conto che le proprie tesi non erano più rispondenti alle esigenze del processo d'integrazione europea.

Il primo indizio di tale evoluzione nel pensiero di Catalano si deduce dalla sua partecipazione, nell'ottobre del 1963, alla stesura della risoluzione della Federazione Internazionale di Diritto Europeo (FIDE) sulle disposizioni comunitarie direttamente applicabili⁹⁸, in cui si affermava che era «absolument nécessaire que tous les États membres reconnaissent la primauté du droit communautaire sur les dispositions nationales, même si elles ont été adoptées ultérieurement»⁹⁹. Lo stesso Catalano spiegò che la risoluzione era stata formulata in tal modo «pour laisser la porte ouverte aux juristes qui trouveraient un expédient pour saisir ou faire saisir la Cour de Justice», consentendo così ai giudici comunitari di prendere posizione sul primato del diritto comunitario sulle leggi nazionali adottate dopo la legge d'esecuzione dei Trattati di Roma¹⁰⁰.

I due giuristi che realizzarono tale impresa furono Flaminio Costa e Gian Galeazzo Stendardi, i quali, dopo aver ottenuto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, riuscirono a ottenere anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, avente ad oggetto la compatibilità della legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica con diverse disposizioni del Trattato CEE. Nella sentenza *Costa c. ENEL* del 15 luglio 1964, come è noto, i giudici comunitari enunciarono chiaramente il principio del primato del diritto comunitario, statuendo

⁹⁵ S. NERI, *Sulla natura giuridica delle Comunità Europee*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1964, pp. 236-237, nota 12, ove si legge che «la tesi di Catalano sembra del resto confermata dalle recenti sentenze del 7 marzo 1964 della Corte costituzionale italiana sulla legittimità, anche ai sensi del Trattato CEE, della legge istitutiva dell'ENEL».

⁹⁶ Corte cost., causa 192/63, *Costa c. ENEL*, memoria nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 gennaio 1964, p. 38, nota n. 9, ove si cita N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1962, pp. 144-146.

⁹⁷ N. CATALANO, *Portata dell'art. 11 della Costituzione in relazione ai trattati istitutivi delle Comunità europee (nota a Corte cost., 7 marzo 1964, n. 14, Costa c. ENEL)*, in *Il Foro italiano*, 1964, parte V, col. 472.

⁹⁸ Catalano contribuì alla stessa creazione della FIDE: sul punto T. PAVONE, *The Ghostwriters: Lawyers and the Politics behind the Judicial Construction of Europe*, Cambridge, 2022, p. 145, nota 65.

⁹⁹ FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LE DROIT EUROPÉEN, *Résolutions sur les dispositions directement applicables*, in *Bulletin de l'Association des juristes européens*, 1964, p. 78.

¹⁰⁰ W. ALEXANDER, *Compte rendu de la première section du II colloque FIDE*, in FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LE DROIT EUROPÉEN, *Deuxième colloque international de Droit Européen*, Zwolle, 1966, p. 289.

che l'appartenenza degli Stati membri alla CEE comportava «una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della Comunità, sarebbe [stato] del tutto privo di efficacia»¹⁰¹.

Catalano accolse con favore tale sentenza della Corte di giustizia¹⁰² e, folgorato come San Paolo sulla via di Damasco, divenne un vero e proprio “apostolo” del primato del diritto comunitario presso i giudici italiani. Come ricordato in precedenza, in qualità di avvocato del libero foro specializzato in diritto comunitario¹⁰³, Catalano patrocinò numerosi procedimenti pregiudiziali promossi da giudici italiani¹⁰⁴, mostrando come il diritto comunitario potesse essere “mobilitato” al fine di ottenere la disapplicazione delle leggi nazionali contrarie alle norme comunitarie¹⁰⁵, riuscendo così a “convertire” diversi giudici italiani alla causa dell'*integration through law*¹⁰⁶.

Allo stesso tempo, Catalano svolse un ruolo decisivo nel riconoscimento del principio del primato da parte della Corte costituzionale, partecipando, in qualità di avvocato, alle cause da cui scaturirono le sentenze *Frontini* del 1973¹⁰⁷ e *Industrie Chimiche* del 1975¹⁰⁸. In quest'ultima, in particolare, la Corte costituzionale statui che, in caso di contrasto tra il diritto comunitario e una legge nazionale successiva, i giudici italiani erano tenuti a adire la Consulta affinché la stessa potesse dichiarare tale legge in contrasto con l'art. 11 della Costituzione,¹⁰⁹ in linea con quanto Catalano aveva sostenuto a partire dal 1964¹¹⁰.

Per quanto la sentenza *Industrie Chimiche* avesse avvicinato la posizione della Corte costituzionale a quella Corte di giustizia, tale pronuncia fu ritenuta insoddisfacente dai giudici

¹⁰¹ Corte giust., 15 luglio 1964, causa 6/64, *Costa c. ENEL*, p. 1145. Per ulteriori informazioni sulle origini e sul contesto di tale pronuncia, si veda B. NASCIBENE (a cura di), *Costa c. ENEL: Corte costituzionale e Corte di giustizia a confronto, cinquant'anni dopo*, Milano, 2015; A. ARENA, *From an Unpaid Electricity Bill to the Primacy of EU Law: Gian Galeazzo Stendardi and the Making of Costa v. ENEL*, in *European Journal of International Law*, vol. 30(3), 2019, pp. 1017–1037, <https://doi.org/10.1093/ejil/chz056>.

¹⁰² N. CATALANO, *Portata dei trattati istitutivi delle Comunità europee e limiti ai poteri sovrani degli Stati membri (nota a Corte giust., 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. ENEL)*, in *Il Foro italiano*, 1964, parte V, col. 154.

¹⁰³ Sugli *Eurolawyers*, oltre ai già citati volumi di T. PAVONE e A. VAUCHEZ, si vedano A. VAUCHEZ, *How to Become a Transnational Elite: Lawyers' Politics at the Genesis of the European Communities (1950-1970)*, in A.L. KJÆR, M. RASK MADSEN, H. PETERSEN (eds) *Paradoxes of European Legal Integration*, London, 2016 e L. AVRIL, *Passer à l'Europe. Logiques et formes de l'investissement des premiers Eurolawyers dans les politiques européennes*, in *Politique européenne*, 2020, p. 124 e ss.

¹⁰⁴ Corte giust., 19 dicembre 1968, causa 13/68, *Salgoil c. Ministero del commercio con l'estero*, p. 661; 21 marzo 1972, causa 82/71, *S.A.I.L.*, p. 119; 15 giugno 1976, causa 113/75, *Frecassetti c. Amministrazione delle finanze dello Stato*, p. 983; 8 novembre 1977, causa 36/77, *AIMA c. Greco*, p. 2059; 10 luglio 1980, causa 811/79, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Ariete*, p. 2545; 10 luglio 1980, causa 826/79, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. MIRECO*, p. 2559; 13 maggio 1981, causa 66/80, *International Chemical Corporation c. Amministrazione delle finanze dello Stato*, p. 1191; 9 giugno 1982, cause riunite 206, 207, 209 et 210/80, *Orlandi, Carapelli, Saquelli, De Franceschi*, p. 2147; 12 novembre 1981, cause riunite da 212 a 217/80, *Meridionale Industria Salumi e. a.*, p. 2735 (Catalano rappresentò le imprese Meridionale Industria Salumi, Italo Orlandi e Figlio, e Molino Figli di Gino Borgioli, nelle cause 212/80, 215/80 e 216/80); 9 novembre 1983, causa 199/82, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. San Giorgio*, p. 3595.

¹⁰⁵ T. PAVONE, *The Ghostwriters: Lawyers and the Politics behind the Judicial Construction of Europe*, Cambridge, 2022, pp. 184-187.

¹⁰⁶ Si veda J.H.H. WEILER, *The Transformation of Europe*, in *Yale Law Journal*, 1991, p. 2426.

¹⁰⁷ Corte cost., 18 dicembre 1973, n. 183.

¹⁰⁸ Corte cost., 22 ottobre 1975, n. 232.

¹⁰⁹ *Ibid.*, punto 6.

¹¹⁰ N. CATALANO, *Portata dell'art. 11 della Costituzione in relazione ai trattati istitutivi delle Comunità europee (nota a Corte cost., 7 marzo 1964, n. 14, Costa c. ENEL)*, in *Il Foro italiano*, 1964, parte V, col. 472.

comunitari. Nella sentenza *Simmenthal* del 1978¹¹¹, la Corte di giustizia statui che i giudici nazionali erano tenuti a disapplicare le leggi interne, anche posteriori, in conflitto con norme comunitarie direttamente efficaci, senza dover chiedere o attendere la rimozione di tali leggi «in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale». Solo con la sentenza *Granital* del 1984 la Corte costituzionale si conformò a tale pronuncia¹¹², statuendo che i giudici comuni erano tenuti a dare applicazione ai regolamenti comunitari in luogo delle leggi confliggenti, anziché sottoporre queste ultime al sindacato di costituzionalità¹¹³.

Nelle sue osservazioni scritte nella causa *Industrie Chimiche*, Catalano aveva già delineato tale soluzione, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che tutti i giudici italiani avevano il potere di disapplicare immediatamente le norme nazionali riproduttive di regolamenti comunitari, anziché ricorrere alla questione incidentale di costituzionalità, in quanto ciò avrebbe comportato «paurosi ritardi» nell'applicazione dei regolamenti in questione¹¹⁴. Catalano riteneva inoltre che la disapplicazione da parte del giudice comune e la dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale non si escludessero a vicenda¹¹⁵. La disapplicazione avrebbe fornito una soluzione «semplice e rapida» al singolo giudice (ma non avrebbe eliminato il rischio di giudicati contrastanti), mentre la dichiarazione di incostituzionalità avrebbe assicurato una soluzione più «comprensiva e tranquillante» (in quanto dotata di effetti *erga omnes*) per tutti i giudici italiani, il che avrebbe contribuito ad assicurare la certezza del diritto¹¹⁶.

Per tale motivo, nel 1978, Catalano criticò la sentenza della Corte di giustizia nella causa *Simmenthal*, nella misura in cui indicava la disapplicazione da parte del giudice nazionale come *l'unica soluzione* ai conflitti tra norme comunitarie direttamente efficaci e leggi nazionali¹¹⁷. È degno di nota il fatto che la Corte di giustizia e la Corte costituzionale siano giunte solo di recente alla stessa conclusione, rispettivamente con le sentenze *Melki e Abdeli*¹¹⁸ e 269/2017¹¹⁹, in cui hanno riconosciuto che, in determinate circostanze, l'incidente di costituzionalità di leggi nazionali contrarie a norme dell'Unione direttamente efficaci possa avere priorità rispetto alla disapplicazione di tali leggi da parte dei giudici comuni.

4. Alla luce di quanto esposto, si può affermare che Catalano abbia svolto un ruolo di primo piano nel processo d'integrazione europea. Il confronto tra le due versioni del *Manuale di diritto delle Comunità europee* offre uno scorcio interessante non solo su tale processo, ma anche sull'evoluzione del pensiero di Catalano, in quanto l'edizione del 1962 fu pubblicata

¹¹¹ Corte giust., 9 marzo 1978, causa 106/77, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal*.

¹¹² Corte cost., 5 giugno 1984, n. 170. Catalano intervenne in questo procedimento per conto della società Granital, ma il suo atto di costituzione del 15 aprile 1980 fu depositato fuori termine.

¹¹³ *Ibid.*, punto 3.

¹¹⁴ Corte cost., causa 50/75, Osservazioni nell'interesse di Industrie Chimiche, p. 8. Queste osservazioni furono scritte da Catalano in collaborazione con Massimo Severo Giannini e Leopoldo Elia.

¹¹⁵ *Ibid.*, p. 24.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ N. CATALANO, *I mezzi per assicurare la prevalenza dell'ordinamento comunitario sull'ordinamento italiano* (Nota a Corte Giust. 9 marzo 1978, causa 106/77, *Amministrazione delle Finanze c. Simmenthal*), in *Giustizia civile*, 1978, p. 817.

¹¹⁸ Corte giust., 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, *Melki et Abdeli*, punto 57.

¹¹⁹ Corte cost., 7 novembre 2017, n. 269 (*Ceramica Sant'Agostino*).

pochi mesi la sentenza *Van Gend en Loos*¹²⁰, mentre l'edizione del 1965 fu completata appena tre pochi mesi dopo la sentenza *Costa c. ENEL*¹²¹.

Il merito innegabile di Catalano, «missionnaire de l'idée européenne» come egli stesso amava definirsi¹²², fu quello di aver piantato alcuni “semi di sovranazionalità” nel testo dei Trattati di Roma in un momento in cui il processo di integrazione europea sembrava allontanarsi dalle aspirazioni federali contenute nella Dichiarazione Schuman¹²³. Uno di questi semi, l'art. 177 del Trattato CEE, avrebbe portato all'affermazione di principi fondamentali del diritto comunitario, quali l'effetto diretto ed il primato sulle norme nazionali. Sebbene Catalano avesse già lasciato la Corte di giustizia quando tali semi germogliarono in Lussemburgo, egli contribuì significativamente alla loro propagazione in Italia, inducendo diversi giudici comuni a sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia ed indirizzando la Corte costituzionale verso l'accettazione di tali principi del diritto comunitario.

Alcune affermazioni contenute nella prima edizione del *Manuale di diritto delle Comunità europee*, come la possibilità di utilizzare il rinvio pregiudiziale d'interpretazione alla stregua di “procedura d'infrazione” del cittadino europeo, trovarono piena conferma nella giurisprudenza della Corte di giustizia¹²⁴. Altre sue idee, come quelle relative agli strumenti atti a garantire il primato del diritto comunitario, erano inizialmente ancorate alla logica del diritto internazionale in senso classico, ma egli non esitò a rivedere le sue posizioni quando si accorse che le stesse non erano più rispondenti alle esigenze del processo d'integrazione europea, come si evince dalla seconda edizione del suo *Manuale*¹²⁵. In altre pubblicazioni, Catalano riconobbe espressamente di aver cambiato opinione su determinate questioni, dimostrando così che l'elaborazione di nuove soluzioni, funzionali alla costruzione dell'Europa, era più importante, ai suoi occhi, rispetto alla coerenza con le posizioni espresse in precedenza.¹²⁶

Infine, secondo Catalano il diritto comunitario doveva ritenersi una nuova branca del diritto che, a dispetto dei legami significativi con il diritto internazionale, si spingeva al di là di

¹²⁰ N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1962. Dall'indice delle sentenze citate in tale volume, si deduce che lo stesso fu completato dopo il 27 febbraio 1962.

¹²¹ N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1965. Dalle “avvertenze” all'inizio di tale volume si deduce che lo stesso fu ultimato nel mese di ottobre del 1964.

¹²² Éloge funèbre de Nicola Catalano prononcé par A. Mackenzie Stuart, 18 ottobre 1984, ASUE, CJUE-2557, p. 26. Si veda inoltre Discours prononcé per Monsieur N. Catalano, 8 marzo 1962, ASUE, CJUE-2557, p. 29: «M. Hammes, pour me taquiner, m'a dit une fois que j'avais l'esprit missionnaire. J'ai accepté cette définition. Je pense qu'elle correspond à ce que je croise sincèrement, à la mission de l'Europe, à la construction européenne qui est en train de se bâtir, et donc, à la mission de notre Cour». Con queste parole, Catalano rispose al discorso tenuto lo stesso giorno da Donner (ibid., pp. 31-34), il quale aveva evocato l'immagine di una «flamme consumante» per descrivere l'intensità delle convinzioni di Catalano a favore dell'integrazione europea.

¹²³ M. RASMUSSEN, *Between constraints and innovation: the role of the Groupe de Rédaction and the legal shape of the EEC Treaty*, *Jean Monnet Working Paper* n. 1/23, pp. 65-66 A. BOERGER-DE SMEDT, *Negotiating the Foundations of European Law, 1950—57: The Legal History of the Treaties of Paris and Rome*, in *Contemporary European History*, 2012, pp. 354-355.

¹²⁴ N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1962, pp. 100-101.

¹²⁵ N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1965, p. 120.

¹²⁶ N. CATALANO, *Ancora del rapporto tra ordinamento comunitario ed ordinamento nazionale (nota a ord. Pretura di Susa, 28 luglio 1977, Simmenthal c. Amministrazione delle Finanze)*, in *Giustizia civile*, 1977, p. 1886, ove si legge che a causa «della impostazione – che a noi sembra particolarmente felice – data dalla Corte costituzionale al rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento interno [...] sembra non possa più parlarsi, come chi scrive aveva fatto in passato, di diretto inserimento della norma comunitario negli ordinamenti interni degli Stati membri». Si veda anche ID., *Lo stile delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Il Foro italiano*, 1969, parte V, col. 143, ove Catalano ammise di aver dovuto ricredersi circa le sue perplessità in ordine alla tecnica francese di redazione delle sentenze, raccomandando ai giudici italiani di adottarla a loro volta.

quest'ultimo, incidendo in maniera significativa sugli ordinamenti interni degli Stati membri¹²⁷. Essendo le Comunità europee più simili a «strutture di tipo federalistico» che alle «unioni internazionali»¹²⁸, il diritto comunitario avrebbe dovuto costituire un insegnamento a parte nelle facoltà di giurisprudenza¹²⁹ ed un ambito di ricerca autonomo¹³⁰. L'auspicio di Catalano, in questo caso, si è pienamente realizzato: il diritto dell'Unione Europea è divenuto, in Italia, una disciplina a sé stante.

¹²⁷ N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1962, p. 1-2.

¹²⁸ *Ibid.*, p. 509.

¹²⁹ *Ibid.*, p. 2, nota 2.

¹³⁰ N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1965, p. 711.